IT

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002

COM(2005) 210 def. — 2005/0098 (COD)

(2006/C 28/03)

Il Consiglio, in data 7 giugno 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 71 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 4 ottobre 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore CHAGAS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2005, nel corso della 421ª sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 124 voti favorevoli e 4 astensioni.

1. Introduzione

- 1.1 Con l'adozione del regolamento (CE) n. 724/2004, del 31 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM), all'Agenzia sono stati attribuiti nuovi compiti nel campo dell'intervento contro l'inquinamento da idrocarburi.
- 1.2 La proposta all'esame stabilisce le procedure per il finanziamento, da parte della Comunità, dei nuovi compiti dell'Agenzia sulla base di uno stanziamento pluriennale da ripartire su un periodo di sette anni, dal 2007 al 2013. La Commissione propone un importo di 154 milioni di euro per coprire il finanziamento necessario per il periodo di sette anni.
- 1.3 In seguito all'assegnazione dei nuovi compiti, nell'ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato un piano d'azione in materia di preparazione e di intervento contro l'inquinamento da idrocarburi. Tale piano d'azione individua le attività che l'Agenzia intende avviare nel contesto del regolamento, sia in termini di risposta a uno sversamento di idrocarburi con l'impiego di speciali navi antinquinamento sia in termini di preparazione ad operazioni di intervento efficaci.
- 1.4 L'AESM ha individuato quattro aree di azione prioritarie: il mar Baltico, la zona di accesso occidentale al canale della Manica, la costa atlantica e il Mediterraneo (in particolare l'area sulla rotta delle petroliere provenienti dal mar Nero). In tali zone l'Agenzia intende posizionare navi antinquinamento noleggiate pronte ad intervenire su richiesta di uno o più Stati membri. Va sottolineato che il ruolo dell'AESM in questo settore sarà quello di integrare (non di sostituire) i meccanismi nazionali di intervento antinquinamento. Il piano d'azione prevede inoltre una capacità di risposta supplementare per gli incidenti che coinvolgono sostanze pericolose e nocive (SPN).

- 1.5 Il regolamento modificato nel 2004 prevede l'obbligo, per l'AESM, di offrire assistenza tecnica e scientifica alla Commissione e agli Stati Membri nel campo degli interventi contro l'inquinamento. Tali attività possono essere suddivise in tre categorie: informazione, cooperazione e coordinamento, e assistenza operativa.
- 1.6 Gli investimenti maggiori sono necessari nel campo dell'assistenza operativa in quanto il piano d'azione prevede la creazione di una rete di navi «stand-by» per il recupero degli idrocarburi e di un centro di servizi di immagini satellitari. I contratti che l'AESM dovrà concludere per garantire l'assistenza per il recupero degli idrocarburi riguardano tutte le azioni e il loro impatto finanziario fino all'inizio di un intervento in seguito allo sversamento di idrocarburi. I costi dell'intervento di una nave per il recupero degli idrocarburi saranno invece sostenuti dallo Stato membro che l'ha richiesto.
- 1.7 Considerato che queste nuove responsabilità sono di lungo periodo, la Commissione propone una dotazione finanziaria pluriennale in grado sia di consentire i necessari investimenti a lungo termine sia di garantire una sicurezza finanziaria sufficiente, riducendo così le spese legate alla negoziazione di contratti a lungo termine.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1 Nel proprio parere in merito alla proposta di assegnare nuovi compiti all'AESM in materia di intervento contro l'inquinamento (¹) il Comitato ha appoggiato la proposta della Commissione e ha sottolineato l'importante ruolo che l'AESM può svolgere ai fini del miglioramento della sicurezza marittima negli Stati membri. Si è però anche rammaricato del fatto che parecchi Stati membri non fossero ancora debitamente attrezzati per far fronte a incidenti gravi come quelli delle petroliere Erika e Prestige.

⁽¹⁾ Parere relatore CHAGAS (GU C 108 del 30.4.2004).

2.2 Nonostante i progressi compiuti, in alcuni casi la situazione attuale lascia ancora un po' a desiderare. Assieme al piano d'azione, l'Agenzia ha presentato anche un inventario delle capacità degli Stati membri in materia di reazione all'inquinamento da idrocarburi, nel quale si afferma che in determinate regioni le capacità di intervento vanno potenziate prevedendo navi e attrezzature supplementari per il recupero degli idrocarburi.

IT

- 2.3 Non ci si può aspettare che tutti gli Stati costieri dispongano sempre di tutte le risorse necessarie per far fronte da soli a incidenti marittimi gravi, e in particolare a grandi sversamenti di idrocarburi. Sta di fatto che l'attuale mancanza di risorse ha provocato danni ambientali che avranno conseguenze a lungo termine.
- 2.4 Il Comitato appoggia pertanto la proposta di dotare l'AESM delle risorse necessarie per integrare, su richiesta, i meccanismi nazionali di prevenzione dell'inquinamento e di intervento. Sottolinea tuttavia che tali risorse possono essere solo un'integrazione; non dovrebbero in alcun caso essere utilizzate al posto delle misure di prevenzione dell'inquinamento che gli Stati membri dovrebbero adottare.
- 2.5 Il Comitato, in particolare, sottolinea la necessità di un programma di finanziamento pluriennale per tali meccanismi. È l'unico modo per garantire una programmazione coerente delle attività dell'AESM in questo settore e per ottimizzare l'impiego delle risorse concludendo contratti di durata minima di tre anni per la fornitura di navi per una risposta rapida (²).
- 2.6 Il Comitato ribadisce le considerazioni formulate nel suo parere di cui al punto 2.1 in merito alla necessità di assicurare che gli armatori delle navi noleggiate per svolgere i summenzionati compiti rispettino la normativa comunitaria e internazionale in materia, in particolare per quanto concerne le condizioni di sicurezza delle imbarcazioni e le condizioni di vita e di lavoro dei membri dell'equipaggio.
- 2.7 Dato che il piano d'azione adottato dall'Agenzia fissa le priorità in base alle risorse limitate che verranno messe a disposizione, il Comitato teme che, considerate le attuali difficoltà a raggiungere un accordo sul bilancio comunitario, l'importo assegnato alla fine potrebbe essere inferiore a quello indicato nella dotazione finanziaria proposta. Questo significherebbe dover scegliere determinate misure invece di altre o fare dei progressi in alcuni settori a scapito di altri. Il Comitato non può essere favorevole a questo approccio in quanto la decisione degli Stati membri di conferire all'Agenzia ulteriori competenze comporta la necessità di garantire il finanziamento necessario per consentire all'Agenzia di realizzare i propri obiettivi nel campo della prevenzione dell'inquinamento marino. È fonda-
- (2) In questo contesto «rapido» significa che le navi a ciò destinate sono in grado di intervenire entro 24 ore. Generalmente la trasformazione, compresa l'installazione a bordo degli strumenti necessari, richiede 4-8 ore e le navi necessitano di un ulteriore periodo di 4-8 ore per arrivare sul luogo dell'incidente.

- mentale che alla prevenzione dell'inquinamento marino e all'intervento in caso di inquinamento venga data la dovuta importanza, anche a livello comunitario, e che tali compiti non vengano considerati unicamente da un punto di vista economico.
- 2.8 Il Comitato è preoccupato per il ritardo di alcuni Stati membri nell'applicare determinate misure già adottate nel campo della prevenzione e dell'intervento contro l'inquinamento marino, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione di luoghi di rifugio ed aree protette, la messa a disposizione di attrezzature di accoglienza e l'aumento delle risorse nazionali per un controllo efficace da parte dello Stato di approdo. Questi ritardi fanno sorgere dei dubbi sul reale impegno di tali paesi nella prevenzione e nella risposta all'inquinamento marino, nonostante le buone intenzioni espresse regolarmente, e in particolare dopo ogni nuovo grave incidente marittimo.
- 2.9 Sono necessari investimenti anche per gli strumenti di sorveglianza aerea e per le attrezzature per individuare e combattere l'inquinamento e impedire la violazione delle norme antinquinamento.
- 2.10 Le immagini satellitari si possono utilizzare peraltro anche per integrare le attività di sorveglianza e di monitoraggio. Il Comitato appoggia pertanto l'intenzione della Commissione di creare un centro di servizi di immagini satellitari per aiutare gli Stati membri ad individuare, monitorare e gestire gli scarichi illeciti e gli sversamenti accidentali di idrocarburi.
- 2.11 Dati gli elevati costi (³) di un tale servizio, il Comitato reputa che sia necessario ottimizzare l'impiego delle risorse e, in particolare, coordinare tra gli Stati membri l'uso delle immagini; ciò potrebbe consentire notevoli risparmi. Al tempo stesso, sono opportuni investimenti per migliorare la raccolta delle immagini in tutte le aree marittime europee in quanto l'attuale copertura non è del tutto completa, specialmente nell'area del Mediterraneo.
- 2.12 Il Comitato ritiene altresì che le azioni previste nel campo dell'informazione, della cooperazione e del coordinamento siano molto importanti in quanto consentiranno un uso più razionale delle risorse disponibili; all'Agenzia spetta peraltro un ruolo fondamentale in tale contesto.

3. Conclusioni

3.1 Il Comitato appoggia la proposta di dotare l'AESM delle risorse necessarie per integrare, su richiesta, i meccanismi degli Stati membri in materia di prevenzione e di intervento in caso di inquinamento.

⁽³⁾ Il costo di un'immagine che copre una superficie di 500 km² va dagli 800 ai 1 000 euro, a seconda di diversi fattori (p. es. i termini previsti per la trasmissione e l'anticipo con cui viene concluso il contratto). Secondo le stime moderate fornite dall'AESM, su base annua servono 1 000 immagini.

- 3.2 Deplora tuttavia che taluni Stati membri non abbiano ancora stanziato risorse sufficienti e non abbiano creato dei meccanismi propri; chiede pertanto alla Commissione di esortarli ad accelerare tale processo.
- 3.3 Il Comitato teme che, considerate le attuali difficoltà a raggiungere un accordo sul bilancio comunitario, l'importo assegnato alla fine potrebbe essere inferiore a quello indicato nella dotazione finanziaria proposta. La decisione degli Stati membri di assegnare all'Agenzia ulteriori competenze comporta la necessità di garantire il finanziamento necessario per consen-

tire all'Agenzia di realizzare i propri obiettivi nel campo della prevenzione dell'inquinamento marino. È fondamentale che alla prevenzione dell'inquinamento marino e all'intervento in caso di inquinamento venga data la dovuta importanza, anche a livello comunitario, e che tali compiti non vengano considerati unicamente da un punto di vista economico.

3.4 Il ruolo dell'Agenzia nel promuovere la cooperazione e il coordinamento delle risorse e delle attività degli Stati membri è fondamentale per la definizione di una strategia razionale ed efficace sotto il profilo dei costi.

Bruxelles, 26 ottobre 2005

La Presidente del Comitato economico e sociale europeo Anne-Marie SIGMUND

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo

COM(2005) 74 def.

(2006/C 28/04)

La Commissione, in data 20 aprile 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 ottobre 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore BROS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2005, nel corso della 421a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 122 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.

1. Introduzione

- 1.1 La comunicazione in oggetto fa seguito a numerosi lavori già realizzati a livello europeo: il documento di lavoro della Commissione sulla gestione dei rischi del gennaio 2001, il dibattito avuto dal Consiglio durante la presidenza svedese nella primavera 2001, il memorandum spagnolo e la conferenza internazionale tenutasi a Madrid all'inizio del 2002 sul tema «Assicurazioni agricole e garanzia dei redditi», il memorandum greco e il seminario sulle calamità naturali svoltosi a Salonicco nel 2003, nonché la conferenza organizzata dalla presidenza olandese nel dicembre 2004 sui costi materiali e immateriali della lotta contro le malattie animali.
- 1.2 Più precisamente, la comunicazione adempie un impegno, in forma di dichiarazione, assunto dalla Commissione nel giugno 2003 a Lussemburgo nel quadro della riforma della PAC. Nella dichiarazione si afferma che
 - «la Commissione esaminerà misure specifiche volte ad affrontare rischi, crisi e calamità a livello nazionale in agricoltura e che una relazione accompagnata da proposte adeguate sarà presentata al Consiglio entro la fine del 2004. Il documento cita inoltre

- due temi specifici da prendere in considerazione: il finanziamento di tali misure mediante un punto percentuale della modulazione direttamente ridistribuito tra gli Stati membri e l'inserimento, in ciascuna organizzazione comune di mercato, di un articolo che autorizzi la Commissione ad agire in caso di crisi di portata comunitaria, sulla falsariga di quanto previsto in tale ipotesi dall'organizzazione comune di mercato delle carni bovine.»
- 1.3 La comunicazione risponde anche alle conclusioni del Consiglio del dicembre 2003 che invitavano la Commissione a portare avanti il dibattito e a repertoriare i diversi strumenti disponibili in materia di gestione dei rischi, ad esaminare le varie opzioni relative alla gestione dei rischi e gli eventuali nuovi strumenti (organizzazioni comuni di mercato, impegni finanziari, regole in materia di concorrenza) e, infine, a valutare le opportunità offerte dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, suggerendo eventuali adattamenti.
- 1.4 In passato la PAC garantiva una protezione agli agricoltori attraverso politiche di sostegno ai mercati e ai prezzi. Tuttavia, a seguito dell'ultima riforma, gli agricoltori si trovano